

N. R.G. 70/2021

N. 2332/21 C.O.U.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROVIGO

N. 41/2021 F.A.U.

N. 45/2021 R.G. SENT.

N. 53/2021 REP.

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Paola Di Francesco

Presidente

dott.ssa Elisa Romagnoli

Giudice

dott.ssa Benedetta Barbera

Giudice relatore

nel procedimento iscritto al n. 70/2021 R.G. per la dichiarazione di fallimento della società MARECH SRL SOCIO UNICO (C.F. 01284810296), con sede legale in Lendinara (RO), via Montegrappa 15, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Con ricorso depositato in data 01.07.2021 FLORIN CLAUDIU POP e GLORIA GHERARDINI hanno proposto istanza di fallimento nei confronti della MARECH SRL A SOCIO UNICO, allegando un credito complessivo di € 40.272,49, risultante segnatamente:

- per Florin Claudiu Pop dalla sentenza N. 19/2012 del Tribunale di Rovigo, Sez. Lavoro, con cui la società Marech S.r.l. veniva condannata a pagare la somma complessiva di € 14.460,52 di cui € 717,96 a titolo di T.F.R., munita di formula esecutiva in data 29.01.2019 e notificata unitamente al pedissequo atto di precetto in data 12.02.2019;
- per l'altra istante Gherardini in virtù di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rovigo per la somma di € 25.811,97, di cui € 4.227,60 a titolo di T.F.R., spedito in forma esecutiva in data 13.02.2019 e non notificato, non risultando la società debitrice più presente agli indirizzi conosciuti.

All'udienza dell'11.08.2021, i ricorrenti hanno insistito per la dichiarazione di fallimento, mentre nessuno è comparso per l'impresa debitrice, nonostante la regolare notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata della debitrice risultante dal registro delle imprese.

Acquisite le informazioni sulla situazione debitoria della società, all'udienza del 13.10.2021 il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.

\*\*\*\*\*



Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di fallimento della società MARECH SRL.

Accertata la natura commerciale dell'attività d'impresa (commercio all'ingrosso di bestiame), deve altresì ritenersi accertato il superamento del limite stabilito dal rinnovato art. 15, u.c. L.F. (ammontare dei debiti scaduti e non pagati), considerato che ai debiti verso i ricorrenti, che nel loro ammontare complessivo superano detta soglia, vanno aggiunti i debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione, per circa € 664.637,15 , già iscritti nei ruoli esattoriali e come tali scaduti ed esigibili.

Quanto alle soglie dimensionali, va rilevato che l'art. 1 L.F. pone a carico del debitore l'onere di eccepire e provare di essere esente dal fallimento, gravandolo della dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, L.F.

Data l'insussistenza di attività difensiva della società debitrice, non comparsa alle udienze fissate ai sensi dell'art. 15 L.F. , e non risultando neppure *ex actis* la prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.F., e di conseguenza, considerato anche che l'ultimo bilancio depositato risale al 2009, l'omesso deposito si risolve in danno della società debitrice, come da consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. Ord. n. 25188 del 2017).

Quanto alla sussistenza del presupposto dello stato d'insolvenza, secondo il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza, la valutazione dello stesso va compiuta in modo oggettivo (attraverso una molteplicità di fatti esteriori idonei a dimostrare l'incapacità dell'imprenditore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), indipendentemente dall'accertamento delle cause e dell'imputabilità delle stesse all'imprenditore (Cass. SS.UU., sent. n. 115/2001, Cass., sent. n. 4789/2005).

Come è noto, ai fini della configurazione dell'insolvenza l'imprenditore deve trovarsi nella situazione di non essere "più in grado" di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso; l'impotenza così delineata deve impedire il soddisfacimento delle obbligazioni in maniera "regolare", ossia tale da permanere per un apprezzabile periodo di tempo e, quindi, strutturalmente e non temporaneamente, viceversa non ravvisandosi insolvenza laddove la situazione di impotenza patrimoniale sia solo transitoria.

Nel caso di specie, dell'impossibilità di far fronte alla situazione debitoria e di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni sono indici i risalenti inadempimenti dei debiti verso gli ex dipendenti, l'ingente esposizione debitoria nei confronti dell'ente di riscossione, il mancato deposito dei bilanci più recenti (l'ultimo bilancio è stato depositato nel 2009) e l'inattività



dell'impresa, desumibile dal fatto che l'ultima fattura di vendita è stata emessa dalla società il giorno 11.12.2017 e l'ultimo dipendente è stato licenziato in data 08.03.2018.

Alla luce di tali circostanze è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per conto desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di irreversibile dissesto della debitrice.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento dell'impresa in epigrafe.

#### **P.Q.M.**

visti gli artt. 1, 5, 6, 16 e 28, R.D. n. 267/1942, come novellati dal d.lgs. n.5/2006 e dal decreto correttivo del 7/9/2007:

#### **DICHIARA**

il fallimento di MARECH SRL SOCIO UNICO (C.F. e P.IVA 01284810296), con sede legale in Lendinara (RO), via Montegrappa 15 e, per l'effetto:

#### **NOMINA**

giudice delegato la dott.ssa Benedetta Barbera e curatore il dott. ANTONIO ASTOLFI, il quale farà pervenire la propria accettazione entro 2 giorni dalla comunicazione.

#### **ORDINA**

alla fallita di depositare in cancelleria entro 3 giorni i bilanci e le scritture contabili obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, ove non ancora eseguito.

#### **ASSEGNA**

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita termine fino a 30 giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione ex artt. 92 e 93 L.fall.;

#### **STABILISCE**

che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato nella adunanza del **09.02.2022, alle ore 11:30;**

#### **AUTORIZZA**

la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.



DISPONE

la pubblicazione e annotazione della sentenza ai sensi dell'art. 17 L.F. a cura della Cancelleria, che procederà altresì alla formazione del fascicolo ai sensi dell'art. 90 L.F..

Rovigo, camera di consiglio del 20 ottobre 2021

La Presidente

Paola Di Francesco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Rovigo il 26 OTT 2021

ASSISTENTE GIUDIZIARIO

*Mariastella Mori*

